

**RELAZIONI INDUSTRIALI**  
&  
**SICUREZZA SUL LAVORO**

in pillole

**Notiziario 1/24**

Si informano le imprese associate ad ANCE L'AQUILA su alcune recenti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

• **PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19, è stata confermata, all'art. 29, comma 19, la sostituzione dell'art. 27 del TUSL con quello rubricato "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" che introduce, dal **1° ottobre 2024**, la c.d. "**patente a crediti**" per imprese e lavoratori autonomi operanti all'interno di cantieri edili che sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato (CCIAA);
- ✓ adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37 del TUSL;
- ✓ adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal decreto;
- ✓ possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- ✓ possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- ✓ possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e consente ai soggetti autorizzati di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) in possesso di almeno 15 crediti. La patente può subire **decurtazioni** correlate ad accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

**NB: la patente non è richiesta per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA** di cui all'articolo 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

**Per approfondimenti si allega una scheda di sintesi redatta dall'ANCE.**

• **INL - AVVIO DELLA CAMPAGNA EUROPEA 2024 SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aderito alla Campagna europea organizzata dal Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) con l'obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza in relazione agli infortuni sul lavoro e di sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi connessi agli stessi. La campagna di vigilanza ha lo scopo di:

- diffondere i risultati delle analisi e il materiale informativo realizzati in collaborazione con lo SLIC e i suoi focal points nazionali (per l'Italia, l'INAIL);
- stimolare un'efficace collaborazione tra gli stakeholder (datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti nei settori di attività in cui si svolgerà la campagna, ossia micro, piccole e medie imprese, la società civile in generale), facilitando lo scambio di informazioni, conoscenze e buone pratiche per prevenire e ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro;

- promuovere la valutazione del rischio e le corrette ed efficaci misure di gestione per favorire l'obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro.

Per ulteriori informazioni e per visionare la documentazione messa a disposizione dall'Ispettorato, è possibile consultare la notizia al seguente link: <https://www.ispettorato.gov.it/2024/02/28/inl-avvio-della-campagna-europea-2024-sugli-infortuni-sul-lavoro/>

#### • **FLUSSI MANODOPERA 2023-2025**

Lo scorso 29 febbraio è stata pubblicata la circolare congiunta n. 1695/24 (Ministeri Interno, Lavoro e Politiche Sociali, Agricoltura e Turismo), relativa al Decreto Flussi 2023-2025 (DPCM 27 settembre 2023) e al successivo DPCM 19 gennaio 2024, recante il differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024 (fissati al 18, 21 e 25 marzo 2024); la circolare allegata riporta ulteriori istruzioni operative rispetto alle indicazioni già fornite con la circolare interministeriale n. 5969/2023 in ordine all'inoltro delle richieste di nullaosta al lavoro per i flussi 2024. In particolare, ai fini dell'ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono:

**Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.**

Il 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale, e le relative quote saranno riservate per i settori di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 27 settembre 2023, tra cui l'edilizia. Inoltre, il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l'Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India sottoscritto il 2 novembre 2023.

In ordine alla ripartizione delle quote a livello territoriale, anche per l'anno 2024 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M. citato, saranno suddivise con apposita circolare tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base del fabbisogno segnalato a livello territoriale, previa consultazione delle parti sociali e tenuto conto delle domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture. Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei *click day* fissati dal citato D.P.C.M. 19 gennaio 2024, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Per l'anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile, nell'ambito dell'applicativo dedicato Portale Servizi ALI all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm> accessibile tramite SPID o CIE, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda (denominata "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024"). Le istanze potranno essere inviate, accedendo allo stesso indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm> dalla sezione "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024", in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere:

- dalle ore 9:00 del **18 marzo 2024** per gli ingressi inerenti i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia;
- dalle ore 9:00 del **21 marzo 2024** per gli ingressi inerenti gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
- dalle ore 9:00 del **25 marzo 2024** per gli ingressi inerenti i lavoratori stagionali.

Nelle giornate di click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all'Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche

compilare le sole tipologie di domande oggetto di click day. Per gli altri modelli di domanda non rientranti nel click day, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo le date ed orari sopra riportati.

**Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024**, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Nell'ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione.

Nel merito, viene precisato che:

- a) la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I.), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un'istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;
- b) il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all'anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

**Per approfondimenti si rimanda alla la circolare congiunta dei Ministeri del Lavoro, dell'Interno, del Turismo e dell'Agricoltura** consultabile al link <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/normativa/circolare-congiunta-flussi-2024-differimento-termini>

#### • **RISCHIO FISICO E MUTAMENTO CLIMATICO: LA TUTELA NORMATIVA**

Il cambiamento climatico e ambientale sta mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le ore di lavoro. Quest'ultimi, infatti, rischiano di rimanere coinvolti dalle conseguenze pregiudizievoli di uno dei maggiori effetti dei predetti mutamenti naturali: il surriscaldamento globale. Gli ormai frequenti fenomeni concernenti le ondate di calore rappresentano una minaccia per i contesti lavorativi che prevedono lo svolgimento di mansioni all'aperto. Nei lavori c.d. *outdoor*, infatti, i rischi in capo ai lavoratori, connessi ad una loro costante esposizione alle alte temperature e ai raggi ultravioletti, sono elevati e possono comportare gravi conseguenze al loro benessere psicofisico (disidratazione, insolazione, vertigini, malattie della pelle, ecc.). È, inoltre, possibile riscontrare gli stessi rischi in condizioni climatiche di caldo estremo anche nei contesti lavorativi c.d. *indoor*, soprattutto in quegli ambienti di lavoro al chiuso che sono sprovvisti di un sistema di areazione condizionato. Le condizioni di pericolo legate al surriscaldamento globale sono acuite dalla combinazione della condizione climatica in cui il lavoratore svolge le proprie mansioni con le particolarità connesse alle proprie prestazioni lavorative (che spesso necessitano di sforzi fisici per il loro corretto adempimento, oppure dell'impiego di indumenti da lavoro e DPI).

- **CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO**

L'INL ha fornito dei chiarimenti in merito all'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento in regime di appalto o subappalto, secondo il D.P.R. n. 177/2011.

**Per approfondimenti si rimanda alla circolare n°6/2024 dell'ESE-CPT della Provincia dell'Aquila** consultabile al link <https://www.esecptlaquila.it/circolari/circolari-anno-corrente/>

- **SALUTE E SICUREZZA, CHI REGOLARIZZA NEI TERMINI NON PERDE LE AGEVOLAZIONI**

Un Dm, a breve, individuerà le violazioni che bloccano l'accesso ai benefici.

L'assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza diventa requisito esplicito per accedere a benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, tuttavia viene consentito di mantenere il diritto ai benefici in caso di regolarizzazione dell'illecito. Sono le conseguenze del **DI 19/2024 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, consultabile al link [https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/03/04/AllegatiPDF/dl\\_gazza\\_pnrr4.pdf](https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/03/04/AllegatiPDF/dl_gazza_pnrr4.pdf) che, della legge 296/2006, modifica l'articolo 1, comma 1175, e aggiunge il comma 1175-bis.

Il testo del comma 1175 in vigore fino a venerdì scorso subordinava l'accesso ai benefici normativi e contributivi al possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc), al rispetto degli «altri obblighi di legge» e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ora la fruizione viene vincolata anche all'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza individuate con decreto del ministero del Lavoro.

In attesa di tale provvedimento, le violazioni da considerare sono quelle indicate nell'allegato A al Dm 30 gennaio 2015, qualora accertate con ordinanza ingiunzione non impugnata od oggetto di sentenza passata in giudicato. Quale conseguenza del nuovo quadro normativo, però, la circolare evidenzia che «mentre l'eventuale assenza del Durc incide sulla intera compagine aziendale... le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore» a cui si riferiscono e al periodo di durata della violazione. Per effetto del comma 1175-bis, inoltre, **non si perde l'accesso ai benefici se, a seguito di accertamento di una violazione, il datore di lavoro si mette in regola nei tempi indicati dagli organi di vigilanza.** Qualora si tratti di una violazione amministrativa non regolarizzabile, «il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione» stabilisce il nuovo comma. Pertanto, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, si deve verificare se l'importo risulti superiore al doppio della sanzione verbalizzata e recuperare il valore più basso.

**Per approfondimenti si allega una nota dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro** consultabile al link <https://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/circolari/17508-durc-e-nuove-norme-per-accedere-ai-benefici-normativi-e-contributivi>